



18506-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>385/22</u>
Emilia Anna Giordano		CC - 31/3/2022
Pietro Silvestri		R.G.N. 5911/22
Debora Tripiccione	- Relatore -	
Stefania Riccio		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
(omissis)

avverso l'ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 dal Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;  
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;  
udito il difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da (omissis) avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca

della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, applicata congiuntamente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di maltrattamenti in danno della sua ex convivente.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di (omissis) avv. (omissis) (omissis) deducendo vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza della motivazione in merito alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari. L'istanza è stata presentata successivamente all'esame in dibattimento della persona offesa che ha chiarito le seguenti circostanze: nel corso dei diciannove anni di convivenza con l'imputato vi sono stati solo i due episodi violenti del 18 e 20 agosto (omissis); tali condotte, peraltro, non sono state poste in essere alla presenza dei figli minori; i litigi con l'imputato sono avvenuti durante il "lockdown", a causa dello stato di depressione del (omissis) e della condizione di sofferenza dovuta alla pregressa patologia della (omissis); dopo la scarcerazione, il (omissis) si è comportato correttamente verso la donna ed i figli e, una volta revocata la misura degli arresti domiciliari, ha messo a loro disposizione la sua abitazione. Si aggiunge, inoltre, che la stessa persona offesa ha espresso il desiderio di ritornare a vivere con l'imputato e, come anche in altre occasioni, ha prestato il proprio assenso alla revoca della misura.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata, omettendo di considerare le argomentazioni del ricorrente in merito alla incidenza delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa sulla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, si è limitata a ribadire, senza alcuna ulteriore valutazione critica, il medesimo percorso motivazionale dell'ordinanza di rigetto. In particolare, si afferma genericamente il carattere immutato del quadro indiziario a carico del ricorrente e del pericolo di reiterazione del reato, alla luce della gravità dei fatti per cui si procede, senza tuttavia chiarire: a) il contenuto specifico delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento; b) in quali termini tali dichiarazioni siano difformi da quelle rese inizialmente; c) quali altri elementi siano emersi nel corso del dibattimento e la loro possibile rilevanza ai fini della valutazione del tenore delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e delle ragioni della loro parziale successiva modifica; d) in base a quali concreti e specifici

elementi, a fronte della progressiva attenuazione della misura cautelare applicata al ricorrente (prima sottoposto alla misura custodiale, successivamente sostituita con la misura degli arresti domiciliari e, da ultimo, con la misura in esecuzione), possa dirsi ancora sussistente ed attuale il pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

A fronte di tale evidente vuoto motivazionale, la valutazione in merito alla permanenza del pericolo di reiterazione del reato appare fondata su una valutazione retrospettiva ed astratta, con riferimento alla situazione esistente al momento dell'emissione dell'ordinanza genetica, senza alcuna specifica considerazione, nella dovuta chiave prospettica, sia del successivo comportamento dell'imputato che dell'eventuale differente quadro probatorio emergente dall'istruttoria dibattimentale. Così facendo, l'ordinanza impugnata ha sostanzialmente omesso di valutare le censure del ricorrente in merito alla permanenza, con i medesimi caratteri della concretezza e dell'attualità, del pericolo di recidivanza idoneo a giustificare una ulteriore protrazione della limitazione della libertà personale dell'imputato.

Va, infatti, rammentato che, secondo l'orientamento oggi maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche dal Collegio, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi, non in relazione all'imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, bensì in ordine alla continuità del "*periculum libertatis*" nella sua dimensione temporale, fondata sulla vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, sulle modalità realizzative della condotta criminosa, sulla personalità dell'indagato, desumibile dalle modalità del fatto e dall'esame delle sue concrete condizioni di vita e del contesto socio-ambientale, ovvero sulla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (tra le tante, Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994).

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.



**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma,  
competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso il 31 marzo 2022

Il Consigliere estensore

Debora Tripiccione



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

